



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 237 del 22 Dicembre 2011

Oggetto:

Estinzione della comunità montana Mugello ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37.
Successione nei beni e nei rapporti. Subentro nell'esercizio delle funzioni.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 “Riordino delle Comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 20 gennaio 2009, con il quale, in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, è stata costituita la comunità montana Mugello, comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio, in continuità con la preesistente omonima comunità montana;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni, secondo le procedure e per gli effetti previsti dal Capo III della legge medesima;

Visto l'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, che dispone che l'unione deve essere promossa e costituita da almeno la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale e deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 16 della legge medesima;

Visto l'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni, d'intesa tra loro, approvano l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione e, prima di procedere alla stipula, chiedono al Presidente della Giunta Regionale di nominare un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana;

Considerato che i sindaci dei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio hanno chiesto la nomina di un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana Mugello, ai fini della trasformazione della comunità montana in unione di comuni, e hanno trasmesso le deliberazioni dei consigli comunali di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello con le seguenti comunicazioni:

- San Piero a Sieve (nota n. 9300 del 7/10/2011, acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 252987/A.80.50 del 12/10/2011);
- Marradi (nota n. 6950 del 7/10/2011, n. 7515 del 2/11/2011 e n. 7861 del 15/11/2011, acquisite rispettivamente al protocollo R.T. n. 251689/A.80.50 del 11/10/2011, n. 274975/A.80.50 del 4/11/2011 e n. 289806/A.80.50 del 18/11/2011);
- Borgo San Lorenzo (nota n. 17320 del 10/10/2011 acquisita al protocollo R.T. n. 255607/A.80.50 del 14/10/2011 e nota n. 19579 del 15/11/2011 pervenuta all'ufficio competente in data 21/11/2011 e acquisita al protocollo R.T. n. 292217/A.80.50 del 22/11/2011);
- Palazzuolo sul Senio (nota n. 5726/P del 10/10/2011, acquisita al protocollo R.T. n. 252964/A.80.50 del 12/10/2011);
- Scarperia (nota n. 10774 del 17/10/2011, acquisita al protocollo R.T. n. 263523/A.80.50 del 21/10/2011);
- Firenzuola (nota n. 12716 del 20/10/2011, acquisita al protocollo R.T. n. 266439/A.80.50 del 25/10/2011);
- Vicchio (nota prot. n. 14272 del 20/10/2011, acquisita al protocollo R.T. n. 266431/A.80.50 del 25/10/2011);
- Dicomano (nota n. 11022 del 20/10/2011 e n. 11438 del 3/11/2011, acquisite rispettivamente al protocollo R.T. n. 266434/A.80.50 del 25/10/2011 e n. 276856/A.80.50 del 7/11/2011);
- Barberino di Mugello (nota n. 19628 del 15/11/2011, acquisita al protocollo R.T. n. 288210/A.80.30 del 17/11/2011);

Considerato che la trasformazione della comunità montana Mugello in unione di comuni è promossa dalla maggioranza dei comuni facenti parte della medesima comunità montana;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 224 del 5 dicembre 2011 con il quale, sussistendo le condizioni per la trasformazione della comunità montana Mugello in unione di comuni, è stato nominato il commissario della comunità montana Mugello ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008;

Considerato che con il suddetto decreto è stata disposta, a far data dal 6 dicembre 2011, la cessazione dalle rispettive cariche degli organi della comunità montana Mugello, l'esercizio da parte del commissario, con propri decreti, dei poteri ordinari degli organi di governo della comunità montana nonché la sostituzione da parte del medesimo, a tutti gli effetti, per l'esercizio delle funzioni e attività degli organi cessati;

Considerato che con il medesimo decreto è stato assegnato ai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio il termine di novanta giorni a decorrere dal 6 dicembre 2011 per provvedere all'effettiva costituzione dell'unione dei comuni e adempiere a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, ed è stato stabilito che il presidente

dell'unione provveda a comunicare, nel medesimo termine, l'avvenuta operatività dell'unione di comuni e ad indicare gli adempimenti effettuati;

Visto l'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede quale adempimento ulteriore rispetto alla costituzione dell'unione di comuni l'insediamento dei relativi organi;

Vista la nota del 16/12/2011 (prot. R.T. n. 316078/A.80.50 del 16/12/2011) con la quale il Presidente dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello ha trasmesso la copia dell'atto costitutivo sottoscritto dai sindaci dei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio in data 15 dicembre 2011 e ha comunicato l'operatività dell'unione medesima a decorrere dal 15 dicembre 2011, data in cui si è provveduto a convalidare gli eletti presso il Consiglio dell'unione, a eleggere il Presidente dell'unione, a insediare la Conferenza dei Sindaci e a costituire la Giunta dell'unione;

Considerato che i comuni hanno provveduto all'effettiva costituzione e all'insediamento degli organi dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello nel termine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 224 del 5 dicembre 2011 e che, pertanto, sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione della comunità montana Mugello, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37;

Visto l'articolo 15, comma 8, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, che dispone circa gli effetti dell'estinzione della comunità montana;

Viste le leggi regionali 11 settembre 1989, n. 62 e 7 novembre 1994, n. 81, con le quali il personale dipendente della Regione Toscana è stato trasferito alle comunità montane per l'esercizio delle funzioni regionali ed è stato disposto in merito agli adempimenti a carico della Regione medesima;

DECRETA

1. La comunità montana Mugello è estinta allo spirare del 31 dicembre 2011.
2. E' preso atto della costituzione dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello e dell'insediamento dei relativi organi.
3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'articolo 15, comma 8, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37:
 - a) l'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello succede a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della comunità montana Mugello estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso;
 - b) all'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello sono trasferiti i beni e le risorse strumentali dell'estinta comunità montana Mugello;
 - c) l'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello esercita le funzioni regionali già conferite alla comunità montana Mugello o da questa esercitate, nonché le funzioni ad essa assegnate con convenzione dai comuni, dalla provincia e da altri enti pubblici; le funzioni sono esercitate sullo stesso territorio sul quale erano esercitate dalla comunità montana; il subentro dell'unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima;
 - d) all'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello spettano le risorse regionali per le funzioni regionali conferite o esercitate, nonché le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 2008;
 - e) l'ambito territoriale dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello costituisce livello ottimale ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001.
4. In particolare:
 - a) le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2011, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Mugello, derivanti da risorse proprie, statali o dell'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello, per dette risorse è tenuta agli adempimenti e ai compiti già di competenza della comunità montana Mugello;

- b) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Mugello sono posti a carico dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello;
 - c) l'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello attua gli interventi programmati dalla comunità montana Mugello e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.
5. Resta ferma la disciplina degli adempimenti a carico della Regione in materia di trattamento integrativo di fine servizio nei confronti del personale, qualora presente, trasferito per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi delle leggi regionali n. 62 del 1989 e n. 81 del 1994.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.
7. Il presente atto è trasmesso:
- al Commissario della comunità montana Mugello, sig. Giovanni Bettarini;
 - al Presidente dell'unione di comuni Unione Montana dei Comuni del Mugello;
 - ai Sindaci dei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio;
 - al Presidente della provincia di Firenze;
 - al Ministero dell'Interno per gli adempimenti di cui all'articolo 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

Il Dirigente Responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta